

Fare ma non dire

Di *Leopoldo Piccardi*

Il paese attende una pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità delle norme penali che vietano la propaganda del controllo delle nascite e la diffusione dei mezzi tendenti ad attuarlo. Che di fronte a questo problema l'opinione pubblica si divida facendo intendere voci discordanti, è naturale in un sistema politico che si ispira a principi democratici. Nel giudizio svoltosi davanti alla Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lamentato il tono acceso della polemica svoltasi in argomento e lo sforzo di assicurare all'una o all'altra tesi una prevalenza di consensi. Se il richiamo tende soltanto a sottolineare la civile esigenza che il responso della Corte sia atteso con rispetto, non si può non essere d'accordo. Ma se si vuole che, durante questi dibattiti che interessano l'intera collettività, si faccia un generale silenzio e non si esprimano opinioni o tendenze che possano influire sulle decisioni del nostro supremo organo di giustizia costituzionale, la pretesa non ha fondamento. Ai giudici di tutti i gradi, e tanto più a quelli delle più elevate istanze, è dovuto il rispetto, non il silenzio. Qualunque tentativo di limitare la loro libertà di giudizio deve essere condannato; ma il pretendere che essi ignorino lo stato dell'opinione pubblica, che questa faccia addirittura tacere la propria voce su un problema, quando il giudice ne è investito, è manifestazione di un concetto inesatto della giustizia in un paese libero. Perciò crediamo non inopportuno esporre ai lettori i termini della questione e riteniamo che il farlo non violi il dovere della discrezione da parte di chi, come patrono, ha partecipato al dibattito.

Ci pare tanto più utile il farlo, in quanto, più che di una troppo accesa battaglia di pubblica opinione, ci si deve lamentare di un troppo tiepido interesse per il problema. Siamo sinceri: bastano le statistiche del movimento demografico a dimostrare che il popolo italiano, nella grandissima maggioranza, fa uso costante di pratiche tendenti al controllo delle nascite. E continuerà a farlo qualunque sia il responso della Corte costituzionale. Perché allora scaldarsi per una discussione che sembra svolgersi in un'astratta sfera di principi e di concetti giuridici, alla quale i più si sentono estranei? L'interrogativo è risuonato perfino nella solenne aula della Corte, quando l'avvocato dello Stato si è rivolto ai suoi contraddittori con questo discorso:

“voi stessi riconoscete che il tanto vituperato art. 553 del codice penale è quasi totalmente disapplicato; perché dunque fare tanto chiasso sulla sua legittimità costituzionale?”.

E' un discorso all'italiana, giustificato in una disputa giudiziaria nella quale ogni argomento è valido, ma non accettabile sul piano di un serio impegno civile. Ci accadeva pochi giorni or sono, a Bologna, in una discussione sul divorzio, di rilevare quanto sia difficile interessare seriamente gli italiani a un problema di riforma legislativa. Da noi, tutti i problemi diventano individuali e trovano una soluzione individuale; ciascuno se li risolve per suo conto. E' tanto facile eludere la legge, comportarsi come se non ci fosse. Perché darsi tanta pena a raccogliere consensi, dar vita a movimenti di opinione pubblica, introdurre nel paese fermenti di divisione? Il principio contro il quale si vorrebbe dichiarare guerra rimane fermo, con piena soddisfazione di quanti ne sono fautori; chi non lo condivide o lo trova scomodo non l'osserva. Così, contenti tutti. Non per niente il nostro è il paese della duplice verità.

Queste soluzioni all'italiana hanno un loro costo. E' un atto di insincerità, di degradazione morale, di diseducazione civica. Ma è anche un costo di sofferenze umane, soprattutto per i ceti più deboli, per livello di cultura e per livello economico. Così accade anche per il controllo delle nascite. Le classi agiate hanno a loro disposizione letteratura specializzata, personale sanitario, consiglieri discreti e, nella peggiore ipotesi, cliniche confortevoli, dove, dietro lo schermo di un compiacente giudizio medico, ci si può liberare di una gravidanza incomoda salvando salute e reputazione, al riparo da ogni intervento poliziesco o giudiziario. Per la grande massa rimangono i metodi più rozzi e artigianali, e soprattutto l'aborto, procurato nei modi più primitivi. C'è chi calcola a un milione all'anno gli aborti che si verificano in Italia. E se, nella generalità dei casi, la macchina della giustizia non viene messa in moto, le conseguenze, per la salute di milioni di giovani donne, si fanno sentire in modo irreparabile.

Hanno respinto la soluzione all'italiana i pretori di Firenze e di Lendinara, quando, chiamati a giudicare Luigi De Marchi e Giancarlo Matteotti, entrambi per violazione dell'art. 553 cod. pen. e,

il secondo, anche per violazione dell'art. 112 legge di p.s., hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di queste due disposizioni. Ancora una volta, se il problema è portato nella sede competente, il merito spetta al pretore, a questo modesto magistrato, che dovrebbe essere classificato dagli studiosi come uno dei più efficienti organi di garanzia costituzionale che operino nel nostro paese.

L'art. 553 cod. pen. punisce, come è noto, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire diecimila, "chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda in favore di essa". L'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, a sua volta, vieta di

"fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare ...o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie... che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione e a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli e di servirsene".

Entrambi gli articoli sono stati denunciati alla Corte costituzionale per il loro possibile contrasto con l'art. 21 della Costituzione che riconosce a tutti il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Il problema sottoposto all'esame della Corte costituzionale consisteva nell'accertare se il divieto di propaganda dei metodi tendenti a limitare la procreazione sia compatibile con il principio della libertà di pensiero; e, poiché il diritto di libertà del pensiero, come ogni altro diritto di libertà, non è illimitato, se il divieto di propaganda delle pratiche anticoncezionali possa rientrare nei limiti che lo circondano. Gli sforzi della difesa di Matteotti e De Marchi dovevano perciò necessariamente tendere a dimostrare che i diritti di libertà incontrano bensì certi limiti, ma limiti che devono trarre origine dallo stesso ordinamento costituzionale e non devono essere affidati alla discrezionalità del pubblico potere. A questo proposito, la polemica doveva dirigersi in primo luogo contro quella concezione che vorrebbe ravvisare un limite dei diritti di libertà nell'ordine pubblico, inteso come quel complesso di condizioni alle quali, in base a una libera valutazione degli organi competenti, è subordinato il pacifico e ordinato svolgimento dei rapporti sociali: concezione non estranea a una pronuncia della Corte costituzionale che fu oggetto di critica e di grave preoccupazione, perché qualsiasi garanzia costituzionale dei diritti di libertà verrebbe meno, qualora essi fossero soggetti a limiti così elastici, affidati alla discrezionalità del legislatore o, peggio, anche dell'esecutivo. Si deve partire perciò dalla premessa che il diritto di libertà del pensiero, come ogni altro diritto di libertà, possa cedere soltanto di fronte a un diritto individuale o a un interesse pubblico egualmente munito di tutela costituzionale. E poiché appunto l'art. 21 della Costituzione fa un cenno al buon costume, vietando le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni a esso contrarie, si poneva il problema, ben noto ai costituzionalisti, di che cosa debba intendersi, in questo riferimento, per buon costume.

Problema gravissimo anche questo, sul quale la Corte costituzionale non ha avuto finora occasione di prendere posizione. Se si intende il buon costume, come si vorrebbe da qualcuno, come moralità pubblica, come complesso di precetti morali accettati dalla maggioranza del popolo italiano e in qualche modo desumibili da tutta la nostra legislazione e dal costume, la garanzia costituzionale dei diritti di libertà è ancora una volta, per altra via, vanificata. La tesi della illegittimità costituzionale delle norme che violano la propaganda dei metodi anticoncezionali non poteva trascurare questo problema, in relazione al quale doveva appoggiarsi all'opinione, d'altronde prevalente, secondo la quale il buon costume, inteso come limite dei diritti di libertà, è quello tutelato dalla legge penale, con le disposizioni contenute nell'apposito titolo del codice e, tutt'al più, anche in altre disposizioni, concernenti analoghi aspetti della vita sociale.

Ma la difesa degli imputati non ha mancato, nel giudizio svoltosi davanti alla Corte costituzionale, di porre in rilievo come, in realtà, il concetto di buon costume non costituisca un punto obbligato del dibattito. L'art. 553 del codice penale e le connesse disposizioni della legge di pubblica sicurezza non trovano una giustificazione nell'esigenza di una tutela del buon costume, ma tendono alla cosiddetta tutela della stirpe, sono cioè una manifestazione della politica demografica, ispirata all'ideologia nazionalistica e imperialistica del regime fascista. Comunque, qualunque concetto di buon costume si voglia prendere a base di un'interpretazione del precetto costituzionale, rimarrebbe ancora da stabilire se il controllo delle nascite possa considerarsi in contrasto con la coscienza

morale della maggioranza, quando esso è praticato dalla quasi generalità dei cittadini, quando in quasi tutti i paesi civili è riconosciuto come espressione di un più elevato grado di civiltà e come manifestazione di un più sviluppato senso di responsabilità, quando perfino in seno al mondo cattolico si scontrano opposte tendenze e la stessa Chiesa consente espressamente il ricorso a pratiche che ricadrebbero sotto il divieto del nostro legislatore.

E' questa una problematica comune a tutti i diritti di libertà: Ma c'è qualcosa da aggiungere che concerne in modo specifico la libertà di pensiero: ci scusiamo di farne qui un cenno anche se si tratta di un ordine di idee che, pur essendo stato prospettato alla Corte, ha un carattere, in qualche modo, personale.

A.C. Jemolo, in un suo libro che ci è caro, *I problemi pratici della libertà*, dice:

“Distinzione fondamentale in materia di libertà è poi quella tra libertà di credere e libertà di agire: comprendendosi nel primo termine non solo genericamente la libertà di orientare in una direzione qualsiasi il proprio pensiero, ma altresì quella di manifestarlo e di diffonderlo”.

E soggiunge:

“E' chiaro che la libertà di agire non può essere illimitata, che non si può, in alcuna concezione, dire che ogni uomo, quali che siano i suoi impulsi, potrà esplicare. Il problema è praticamente quello dei limiti. Invece, di fronte al credere, alla espressione del proprio pensiero,, alla creazione artistica, si pone proprio il problema dell'ammissibilità o meno di limiti”.

La libertà di pensiero, e della sua manifestazione, ha dunque, fra i diritti di libertà, una posizione del tutto particolare: non soltanto perché si tratta, come dice ancora Jemolo, di una libertà fondamentale, di cui le altre sono corollari, ma anche perché, mentre l'azione, avendo un'immediata capacità distruttiva delle condizioni di ogni convivenza umana, è necessariamente soggetta a limiti più severi, esiste, di fronte alla manifestazione del pensiero, una larga possibilità di tolleranza. Non già che dal pensiero o dalla sua manifestazione non possa derivare un male, ma la nostra coscienza di uomini liberi ci insegna che il male va perseguito nell'azione, non nel pensiero; che la pretesa di combattere il male attraverso il pensiero è sempre stata la più pericolosa illusione della tirannide. La questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale ci pone appunto di fronte al problema dei rapporti tra il pensiero e l'azione, tra il dire e il fare. L'art. 553 del codice penale e le connesse disposizioni della legge di pubblica sicurezza vietano attività definite come propaganda, incitamento, divulgazione: attività dunque che rientrano nel concetto di manifestazione del pensiero. Ma le azioni che la propaganda, l'incitamento, la divulgazione si propongono di stimolare o di favorire sono azioni lecite. E' proibita la propaganda, non è proibito l'uso di mezzi o metodi anticoncezionali. Da questa disarmonia non deve trarsi qualche conclusione in ordine alla possibile violazione del diritto di libertà del pensiero?

Qualche indicazione, per rispondere a questa domanda, ci può venire da un esame della nostra legislazione e, in particolare, da quel testo fondamentale in tema di lecito e di illecito che è il codice penale; anche se questo risale a un periodo in cui i diritti di libertà non erano in onore e anche se le sue disposizioni sono soggette a riserva per quanto concerne la loro legittimità costituzionale nel nostro attuale ordinamento.

In quali casi il nostro codice penale colpisce la manifestazione del pensiero? Vi sono innanzi tutto casi in cui la parola è azione, in cui la parola produce immediatamente, anche a prescindere da un'azione che la segua, una modificazione nella realtà. Per dirla con Carlo Levi, qualche volta le parole sono pietre. Nei reati di offese e di vilipendio, così generosamente elargiti dal nostro codice penale e degni di un'attenta revisione, nel reato di oltraggio, nei reati di ingiuria e di diffamazione, la manifestazione del pensiero, genericamente inteso come attività psichica, produce conseguenze immediate: un minorato prestigio di autorità o istituzioni pubbliche, una lesione di quel bene che è la reputazione. Allo stesso ordine di ipotesi si possono ascrivere i reati di offese al pudore e alla decenza. Anche in questi casi, la ragione della norma penale non sta in un'azione che segua o possa seguire alla parola o all'atto che essa condanna, ma nel senso di disagio, di rivolta che ne possa derivare negli ascoltatori o negli spettatori. Il pudore o la decenza sono direttamente e immediatamente tutelati, come il prestigio dell'autorità o la reputazione. In altri casi la parola ha un'efficacia determinante dell'azione, della quale colui che ha parlato è responsabile insieme a colui che ha agito o da solo, se quest'ultimo non è imputabile o se il fatto, per quest'ultimo, non è reato, come accade, ad esempio, per l'istigazione al suicidio. Infine vi sono ancora casi nei quali il pensiero, la parola, sono puniti per un loro rapporto con l'azione, un rapporto meno immediato,

meno diretto, piuttosto di pericolo che di causar apologia di reato, istigazione all'aborto, istigazione a delinquere, nelle varie ipotesi previste dalla legge penale.

A questo punto pare di intravedere una linea direttiva. La manifestazione del pensiero è oggetto di limitazioni o di divieti quando produce per se stessa la lesione di un interesse tutelato dalla legge o quando si trova in rapporto con una azione illecita. Non mancano però alcune eccezioni o apparenti eccezioni. E' punito chi induce altri alla prostituzione, e la prostituzione non è reato. Ma il fatto è punito soltanto quando è commesso ai danni di persona minore d'età o alla quale l'autore è congiunto da un vincolo familiare. La legge, dunque, non tende a limitare, in generale, la manifestazione di un'attività psichica, ma l'assoggetta a limitazioni per difendere chi si trova, per età o per situazione ambientale, in condizioni di inferiorità; come è dimostrato dal fatto che la terza ipotesi considerata dal codice è quella della costrizione alla prostituzione, in cui interviene un elemento di violenza.

Nei reati di disfattismo politico ed economico si colpiscono sempre manifestazioni di pensiero, a causa della influenza che esse possono avere sul comportamento dei cittadini, indipendentemente dal carattere giuridicamente illecito di tale comportamento. Ma qui interviene, a tutto alterare e deformare, la guerra. Si tratta quindi di ipotesi discutibili dal punto di vista della legittimità costituzionale, che possono eventualmente cercare una giustificazione ai principi eccezionali, come quello della necessità, e che comunque non valgono a incrinare quella linea generale che ci è parso di poter indicare. Caso veramente dubbio è quello della propalazione di notizie false o tendenziose, per il quale esiste una sentenza della Corte costituzionale di cui già abbiamo fatto cenno: sentenza discussa e fortunatamente isolata, che non vorremmo considerare preclusiva di un ulteriore riesame. Ci pare dunque di poter concludere che, nel nostro ordinamento, la manifestazione del pensiero è soggetta a limitazioni e divieti soltanto quando lede, per se stessa, un diritto individuale o un interesse pubblico costituzionalmente tutelato o quando è connessa con un'azione dichiarata illecita da una norma costituzionalmente legittima. Perfino il codice penale, espressione di un regime illiberale, ha sentito l'inammissibilità di norme limitatrici della libertà di pensiero, quando la limitazione tenda a impedire che la manifestazione del pensiero possa influire sulla scelta, da parte di altri, tra più comportamenti egualmente leciti; quando, attraverso il pensiero, si voglia colpire l'azione. Conclusione che ha, crediamo, qualche valore giuridico, ma ha al tempo stesso un rilevante significato politico e morale. La conquista della libertà di pensiero non si identifica forse con la rinuncia del potere pubblico a influire sul comportamento umano, non regolando certamente l'azione, ma circondando di limitazioni e di diritti la manifestazione del pensiero?

Come si debba classificare, nel quadro dei vari possibili rapporti tra il pensiero e l'azione, il dire e il fare, il divieto della propaganda dei metodi e dei mezzi tendenti al controllo delle nascite, ci sembra chiaro. La propaganda, l'incitamento, la divulgazione di cui parlano l'art. 553 del codice penale e le connesse disposizioni, della legge di pubblica sicurezza non sono oggetto di divieto per l'immediato effetto che ne possa derivare, ma per l'influenza che possono avere sul comportamento umano. Quando quelle attività offendano il pudore o la decenza, sovengono altre disposizioni. La difesa della Presidenza del Consiglio - il difensore del vincolo, vorremmo dire - non ha mancato di manifestare il disgusto che produrrebbero le descrizioni di dettagli esecutivi che accompagnano l'esposizione di alcuni metodi anticoncezionali: e il riferimento riguardava appunto quel metodo Ogino-Knaus che ha il favore della Chiesa cattolica. Ma, a dire il vero, questa sensibilità, che la sola menzione di un organo del corpo umano sembra ferire, apparirebbe superata, se non dovesse considerarsi come una delle, pur lecite, armi di un difensore. E d'altronde, tutta la difesa della Presidenza del Consiglio si è ispirata a questa linea generale: che l'uso dei mezzi e dei metodi anticoncezionali sia affare del singolo individuo, in cui la legge non intende interferire, ma che non debba essere consentito di influire, con la propaganda, sul comportamento dei singoli. Questo significa precisamente che la propaganda di quei mezzi e di quei metodi è vietata, non per gli effetti che essa possa immediatamente produrre - offesa del pudore o della decenza - ma per il suo rapporto con l'azione che essa possa concorrere a determinare. La quale azione, e cioè l'uso dei mezzi e metodi anticoncezionali, non è vietata. Ci troviamo quindi di fronte alla più tipica forma di violazione della libertà di pensiero: quella che tende a impedire che si possa, con la manifestazione del pensiero, concorrere a determinare la scelta altrui tra diversi comportamenti egualmente leciti; quella che si propone di regolare l'azione, non direttamente, ma attraverso il pensiero.

L'uso dei mezzi e dei metodi anticoncezionali, abbiamo detto, non è vietato. Né, si deve aggiungere, potrebbe esserlo. Il legislatore più tirannico o più indiscreto si è sempre arrestato davanti a quello che, una volta, si soleva chiamare l'alcova, il talamo, coniugale o meno. Se occorressero citazioni, a dimostrare l'insuperabilità giuridica di questo limite, basterebbe ricordare l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - ed è significativo che qui si parli di uomo, non di cittadino o di persona; gli articoli 13, 14, 15, che dichiarano inviolabili la libertà personale, il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza; l'art. 32, che, a proposito di trattamenti sanitari obbligatori, vieta che si violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Le manifestazioni del pensiero limitate o vietate dall'art. 553 del codice penale e dalle connesse disposizioni della legge di pubblica sicurezza si riferiscono dunque ad aspetti della vita umana che, per il loro carattere intimo e geloso, non potrebbero essere oggetto di limitazioni e divieti nell'azione. E non lo potrebbero essere anche perché, proprio per questo loro carattere, sono strettamente legati a posizioni di fede e di pensiero, a concezioni della vita, a dati di costume, a tutto quanto, nella personalità umana, è più incoercibile, più degno di rispetto e di discrezione. Crediamo di non avere sbagliato affermando che ogni problema di libertà è un problema di coscienza. Ed è certamente problema di coscienza il modo in cui ciascuno svolge la propria vira sessuale, la scelta di ciascuno tra il procreare e il non procreare figli. Il nostro legislatore penale commette dunque un grave atto di intromissione nella sfera più riservata e gelosa della vita individuale quando pretende di influire, attraverso la limitazione della libertà di pensiero, su un comportamento che è per il singolo una questione di coscienza.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, come si è detto, si è costituita nel giudizio davanti alla Corte costituzionale per contrastare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 553 cod. pen. e dell'art. 112 legge di p.s. E l'Avvocatura dello Stato, sulla quale ricade il compito della difesa, ha sostenuto con fervore e con zelo la causa affidatale, prospettando alla Corte tutti gli argomenti che, da vari punti di vista, potevano concorrere alla dimostrazione della legittimità costituzionale delle norme incriminate. Queste norme, anche se emanate in tempo fascista, non sarebbero ispirate a ideologie razzistiche, ma tutelerebbero valori tuttora degni di essere onorati dagli italiani; il concetto di buon costume non dovrebbe essere inteso in senso penalistico, ma più genericamente come moralità pubblica, morale comune; nel precisare il contenuto di questa morale comune, si dovrebbe tener conto dei patti lateranensi che impongono la "conformità dell'azione statale all'ideologia etica del cristianesimo", e in particolare dell'art. 36 del Concordato e dell'art. 3 del R.D. 1. ottobre 1933, n. 2185, che considerano la religione cattolica base e fondamento di tutta la pubblica istruzione, nonché degli articoli 1 della legge 31 dicembre 1934, n. 2450, e 1 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, secondo i quali la religione stessa è "cardine comune della formazione spirituale del cittadino e del soldato; né il dibattito sul controllo delle nascite che si svolge in seno alla Chiesa cattolica dovrebbe indurre a "premature e comunque superficiali illazioni", di cui sarebbe "evidente" la fallacia ... di fronte alla prudenza e alla gravità della Chiesa cattolica"; non si dovrebbe dubitare che "la propaganda anticoncezionale ripugna alla coscienza comune", anche se di mezzi e metodi anticoncezionali si fa uso, perché non si deve fare confusione "tra coscienza e comportamento".

Nell'impostazione del problema di cui abbiamo sopra esposto i termini essenziali, è implicita la confutazione di questi argomenti, sui quali poco rimane da aggiungere. Che l'art. 553 cod. pen. sia stato introdotto nella nostra legislazione esclusivamente sotto l'ispirazione di ideologie nazionalistiche e imperialistiche oggi ripudiate dagli italiani non è dubbio, anche se il razzismo, nel senso di discriminazione razziale, venne dopo. Sulla pericolosità di una concezione del buon costume che ecceda i limiti delle disposizioni penali concernenti alcuni aspetti della vita sessuale, già abbiamo richiamato l'attenzione del lettore. Basti aggiungere che ancora una volta il tentativo di allargare il concetto del buon costume ha dimostrato come questo tentativo sbocchi fatalmente nel mediocre ideale di una moralità media, nel quale la vita morale perde il suo vigore e degrada a inerte conformismo. Occorre appena dire quali possano essere le nostre reazioni di fronte allo spettacolo di un organo dello Stato che prende scopertamente posizione per le più avanzate tendenze confessionali, rinunciando a ogni tradizione di laicismo e subordinando l'intero ordinamento giuridico italiano a un criterio di valutazione tratto dagli insegnamenti della Chiesa cattolica. Quando poi la difesa della Presidenza del Consiglio, per superare il disagio al quale dà

inevitabilmente luogo il raffigurare come ripugnante alla coscienza comune ciò che tutti fanno, insiste sulla distinzione tra coscienza e comportamento, essa non si avvede di riproporre agli italiani un tipico motivo di morale gesuitica, che può anche oggi trovare molti silenziosi seguaci, ma che più difficilmente potrebbe contare aperti sostenitori.

Ma più ancora ci ha sorpresi l'ultimo tentativo di difesa dell'art. 553, fatto in pubblica udienza dall'Avvocatura dello Stato, quando questa, sulla base di relazioni dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto superiore di sanità, ha voluto dimostrare che, in Italia, l'incremento demografico è limitato, la mano d'opera scarsa: traendone la conclusione che, dunque, ben si giustifica, nelle attuali circostanze, il divieto di una propaganda che possa ulteriormente ridurre la consistenza delle nuove leve. Ecco, dopo così ispirati riferimenti ai sommi principi della morale cristiana, un ben brusco richiamo alla ragion pratica! Ancora una volta, ci viene così presentato lo schema di uno Stato il quale, secondo le sue esigenze contingenti, può, per fini del tutto terreni, regolare le manifestazioni del pensiero, in modo da manovrare, attraverso esse, il tasso di natalità del paese. Denunciare gli eccessi e le contraddizioni di una difesa giudiziaria, per attribuirne la responsabilità al patrono, sarebbe ingiusto e ingeneroso. L'avvocato deve prospettare al giudice tutti gli argomenti che potrebbero far presa su di esso, non può scegliere fra quelli in cui crede e quelli in cui non crede, non può, fra più argomenti contrastanti, dare la preferenza agli uni o agli altri. Il nostro discorso mira perciò al sistema, non alle persone.

La legge 11 marzo 1953, n. 87 - ordinaria, non costituzionale - attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di intervenire nei giudizi concernenti la legittimità costituzionale delle leggi, che si svolgono davanti alla Corte costituzionale, facendosi rappresentare e difendere dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. E' forse già una stortura che, nel giudizio sulla legittimità costituzionale della legge, il solo organo autorizzato a intervenire per far sentire la propria voce sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, e cioè l'esecutivo. Sarebbe forse stato più in armonia con il sistema il consentire anche agli altri poteri dello Stato di prendere una posizione, nelle forme a ciascuno appropriate: il Presidente della Repubblica, ad esempio, con un suo messaggio alla Corte; il Parlamento, facendosi rappresentare in giudizio da un suo delegato, previa decisione di un suo apposito comitato. Dopo tutto, quello fra i poteri dello Stato che è più direttamente chiamato in causa è proprio il legislativo. La prassi ha aggravato gli inconvenienti della legge, perché i nostri governi hanno ritenuto loro dovere di intervenire quasi costantemente nei giudizi di legittimità costituzionale e di sostenere, con altrettanta costanza, la legittimità delle leggi poste in discussione. Così che l'esecutivo appare come l'avversario istituzionale di ogni istanza di libertà e di democrazia che venga proposta, come spesso avviene, attraverso una questione di legittimità costituzionale della legge. Colpa della legislazione, colpa del governo, ma anche colpa del Parlamento, nella sua funzione di controllo politico, perché il Presidente del Consiglio, decidendo di difendere una legge denunciata per la sua possibile illegittimità, si assume una responsabilità politica, che lo espone al sindacato delle Camere.

Anche più censurabile è il sistema di affidare all'Avvocatura dello Stato il compito di rappresentare il Presidente del Consiglio nei giudizi di legittimità costituzionale. L'Avvocatura dello Stato è un organo tecnico, al quale spetta normalmente l'ultima parola quando si tratta di decidere se, dal punto di vista della tecnica giuridica, una posizione processuale possa o meno essere assunta nell'interesse dello Stato e che è sovrano nella scelta di una condotta difensiva. Ma, nei giudizi di legittimità costituzionale, è difficile districare la tecnica giuridica dalla politica. L'Avvocatura dello Stato, esprimendo un parere sulla sostenibilità di una causa e scegliendo una linea di difesa, finisce con il condividere responsabilità politiche estranee alla sua posizione istituzionale e a una tradizione dalla quale essa trae il suo prestigio. Meglio perciò che, riveduto il problema della partecipazione ai giudizi di legittimità costituzionale degli organi fondamentali dello Stato, la loro rappresentanza sia affidata a speciali commissari, di volta in volta delegati.

Leopoldo Piccardi